

Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2. Principi di organizzazione e funzionamento

4. Flussi decisionali. L'Ente, nell'ambito degli obiettivi strategici e delle linee guida definiti dal Ministero della Università e della Ricerca, basa la propria attività di ricerca prevalentemente sulle proposte avanzate dalla comunità scientifica di riferimento, organizzata in Raggruppamenti Scientifici. Per ciascun Raggruppamento Scientifico è costituito un Comitato Scientifico Nazionale. Le competenze e il funzionamento dei Comitati Scientifici Nazionali, che sono organismi consultivi del Consiglio di Amministrazione, sono definiti dall'articolo 21 dello Statuto.

5. Criteri decisionali. Ai fini della valorizzazione del merito che, insieme agli altri fattori che concorrono al successo delle iniziative previste dall'articolo 3, comma 2, dello Statuto ed ai principi stabiliti dai commi 3 e 4 del medesimo articolo, costituisce il principale parametro di indirizzo e di misurazione della performance dell'Ente, sia individuale che organizzativa, il Consiglio di Amministrazione, con l'ausilio degli organi, degli organismi e delle articolazioni che svolgono specifiche funzioni propositive e consultive, adotta e/o definisce le scelte programmatiche, le linee di indirizzo e le modalità di valutazione delle attività svolte dall'Ente.

In ossequio al principio di "separazione delle funzioni", fissato dall'articolo 3, comma 1, dello Statuto, il Presidente e il Consiglio di Amministrazione richiedono pareri indipendenti, sia obbligatori che facoltativi, agli Organi e agli Organismi con funzioni consultive, nel rispetto delle diverse tipologie individuate e definite dal presente Regolamento.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, dello Statuto, vengono di seguito individuati e definiti quattro differenti ambiti nei quali possono essere richiesti i predetti pareri:

a) l'ambito che riguarda il "merito scientifico": in questo ambito, i pareri, sia obbligatori che facoltativi, sono resi, secondo le vigenti norme statutarie, dal Consiglio Scientifico, da "Comitati di Review" indipendenti e/o da "Referee" indipendenti;

b) l'ambito che riguarda gli "interessi della comunità" e, conseguentemente, le "prospettive di impatto": in questo ambito, i pareri, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 21, comma 10, dello Statuto, sono resi dai Comitati Scientifici Nazionali

c) l'ambito che riguarda la "sostenibilità programmatica": in questo ambito, i pareri sono resi dalla Direzione Scientifica e dal Collegio dei Direttori di Struttura;

d) l'ambito che riguarda la "gestione amministrativa e del personale", le questioni "legali" e quelle "tecnico-giuridiche": in questo ambito, i pareri, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 3, lettera b), dello Statuto, sono resi dalla Direzione Generale.

I pareri obbligatori vengono richiesti dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione in attuazione di una espressa disposizione legislativa, statutaria o regolamentare, mentre i pareri facoltativi possono essere richiesti dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione anche in assenza di specifiche disposizioni che li prevedano e al solo fine di acquisire, su determinati argomenti, l'orientamento di Organi e Organismi con funzioni consultive nell'ambito delle loro rispettive competenze.

Il "trade-off" in ordine alle decisioni da adottare spetta, secondo le vigenti norme statutarie, al Consiglio di Amministrazione che delibera su proposta del Presidente e previa acquisizione dei pareri indipendenti resi dagli Organi e dagli Organismi con funzioni consultive, nel rispetto degli ambiti di loro competenza, come innanzi specificati.

Pertanto, Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e acquisiti i pareri indipendenti resi da Organi e Organismi con funzioni consultive, nel rispetto degli ambiti di loro competenza, individuati in base alle diverse tipologie di procedimenti, definisce e disciplina, in via preliminare, le regole e i flussi dei sub-procedimenti propositivi e consultivi propedeutici alla formulazione ed alla approvazione dei propri atti di indirizzo e di programmazione delle attività generali dell'Ente e le modalità di partecipazione della comunità ai flussi dei procedimenti decisionali.

7. Flussi interni per la predisposizione del Documento di Visione Strategica. Nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 3, comma 2, dello Statuto, Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e sentiti il Consiglio Scientifico, il Collegio dei Direttori e i Comitati Scientifici Nazionali, ognuno nell'ambito di competenza

che delimita le proprie funzioni consultive, definisce, con propria Delibera, le regole e i flussi dei sub-procedimenti propositivi e consultivi e la tempistica delle fasi procedurali propedeutiche alla approvazione del Documento di Visione Strategica e dei suoi aggiornamenti.

L'insieme delle Delibere che disciplinano e/o modificano questa materia e delle circolari attuative eventualmente emanate dalla Direzione Scientifica costituiscono un fascicolo denominato "Disciplina interna per la predisposizione del Documento di Visione Strategica", predisposto e gestito a cura della competente articolazione organizzativa della Presidenza e pubblicato sul Sito Web Istituzionale.

8. Flussi per la predisposizione del Piano Triennale di Attività. Nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 3, comma 2, dello Statuto, Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e sentiti il Direttore Generale, il Direttore Scientifico, il Consiglio Scientifico, il Collegio dei Direttori e i Comitati Scientifici Nazionali, ognuno nell'ambito di competenza che delimita le proprie funzioni consultive, definisce, con propria Delibera, le regole e i flussi dei sub-procedimenti propositivi e consultivi e la tempistica delle fasi procedurali propedeutiche alla approvazione del Piano Triennale di Attività e dei suoi aggiornamenti.

L'insieme delle Delibere che disciplinano e/o modificano questa materia e delle circolari attuative eventualmente emanate, di intesa tra di loro, dalla Direzione Scientifica e dalla Direzione Generale costituiscono un fascicolo denominato "Disciplina interna per la predisposizione del Piano Triennale di Attività", predisposto e gestito a cura della competente articolazione organizzativa della Presidenza e pubblicato sul Sito Web Istituzionale.

9. Accesso ai finanziamenti esterni e relative modalità di gestione

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce i limiti e le modalità di esercizio della autonomia decisionale che spetta, in questa materia, ai ricercatori, ai gruppi di ricerca ed alle Strutture di Ricerca, nel rispetto dei principi fissati dalla Carta Europea dei Ricercatori e dall'articolo 33 della Costituzione, in relazione alla adesione a iniziative e a progetti nazionali e internazionali di grandi dimensioni, che richiedono un significativo contributo finanziario, strumentale o immateriale dell'Ente.

Qualora l'accesso ai finanziamenti esterni richieda un contributo finanziario, strumentale o immateriale dell'Ente che supera una soglia fissata dal Consiglio di Amministrazione con propria Delibera, le regole e i flussi dei sub-procedimenti propositivi e consultivi e la tempistica dei procedimenti e/o dei processi finalizzati al reperimento e alla gestione dei finanziamenti sono definiti, sempre con propria Delibera, dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, sentiti:

- a) il Consiglio Scientifico, sul valore scientifico della iniziativa;
- b) I Comitati scientifici Nazionali, sull'interesse scientifico della comunità;
- c) il Direttore Generale, il Direttore Scientifico, il Collegio dei Direttori e/o i singoli Direttori delle Strutture di Ricerca maggiormente coinvolte, sulla sostenibilità.

L'insieme delle Delibere che disciplinano e/o modificano questa materia e delle circolari attuative eventualmente emanate dalla Direzione Scientifica costituiscono un fascicolo denominato "Disciplina interna e limiti di autonomia per il reperimento e la gestione dei finanziamenti esterni per la ricerca", predisposto e gestito a cura della competente articolazione organizzativa della Presidenza e pubblicato sul Sito Web Istituzionale

10. Definizione e gestione dei finanziamenti interni. Le regole e i flussi dei sub-procedimenti propositivi e consultivi e la tempistica dei procedimenti e/o dei processi di definizione e di gestione dei finanziamenti interni destinati alla ricerca sono stabiliti, con propria Delibera, dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, sentiti il Direttore Generale, il Direttore Scientifico, il Consiglio Scientifico, il Collegio dei Direttori e i Comitati Scientifici Nazionali, ognuno nell'ambito di competenza che delimita le proprie funzioni consultive.

L'insieme delle Delibere che disciplinano e/o modificano questa materia e delle circolari attuative eventualmente emanate dalla Direzione Scientifica costituiscono un fascicolo denominato "Disciplina interna per la definizione e la gestione dei finanziamenti interni per la ricerca", predisposto e gestito a cura della competente articolazione organizzativa della Presidenza e pubblicato sul Sito Web Istituzionale.

Titolo II: ORGANI

Capo II: Il Consiglio di Amministrazione

Articolo 5. Il Consiglio di Amministrazione

1. Definizione dei flussi propositivi, consultivi e decisionali. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e sentiti il Direttore Generale, il Direttore Scientifico, il Collegio Dei Direttori, il Consiglio Scientifico e i Comitati Scientifici Nazionali, ognuno nell'ambito di competenza che delimita le proprie funzioni consultive, individua, definisce e disciplina, in via preliminare, le regole e i flussi dei sub-procedimenti propositivi e consultivi propedeutici alla formulazione ed alla approvazione dei propri atti di indirizzo e di programmazione delle attività generali dell'Ente e le modalità di partecipazione della dell'Ente ai flussi dei procedimenti decisionali.

L'insieme delle Delibere che disciplinano e/o modificano questa materia e delle eventuali circolari attuative emanate, di intesa tra di loro, dalla Direzione Generale e dalla Direzione Scientifica costituiscono un fascicolo denominato "Disciplina interna per la formulazione degli atti di indirizzo e di programmazione delle attività generali dell'Ente", predisposto e gestito a cura della competente articolazione organizzativa della Presidenza e pubblicato sul Sito Web Istituzionale.

Art. 16: Direzione scientifica

11. Rapporti con i Comitati Nazionali. Ai sensi dell'articolo 15, comma 7, dello Statuto, la Direzione Scientifica e le sue articolazioni organizzative si confrontano con i Comitati Scientifici Nazionali per discutere i programmi di sviluppo dell'accesso della comunità alle infrastrutture e ai dati di archivio.

Il crono-programma e le regole di svolgimento dei forum di discussione previsti dal presente comma vengono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, con propria Delibera, su proposta del Presidente e sentiti il Direttore Scientifico, il Collegio dei Direttori e i Comitati Scientifici Nazionali.

L'insieme delle Delibere che disciplinano e/o modificano questa materia costituiscono un fascicolo denominato "*Disciplina interna per la attivazione di forum di discussione dei programmi di sviluppo dell'accesso della comunità alle infrastrutture e ai dati di archivio*", predisposto e gestito a cura della competente articolazione organizzativa della Presidenza e pubblicato sul Sito Web Istituzionale.

Rete scientifica territoriale

Art.19 : Articolazione

4. Partecipazione delle Strutture di Ricerca alle grandi iniziative. In ossequio ai principi fissati dalla Carta Europea dei Ricercatori, è necessario garantire, attraverso l'attivazione di processi "bottom-up", a tutti i ricercatori o gruppi di ricercatori che vi abbiano interesse, la opportunità di partecipare ai grandi programmi e progetti di ricerca, sia nazionali che internazionali, nonché la realizzazione, lo sviluppo e la gestione di grandi infrastrutture e/o di strumentazioni scientifiche.

La partecipazione alle "grandi iniziative" innanzi specificate può comportare, laddove venga ritenuto opportuno o necessario, l'attivazione, oltre al naturale processo "bottom-up", anche di un processo "top-down" di carattere organizzativo.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e sentiti il Direttore Scientifico, il Direttore Generale, il Collegio dei Direttori e i Comitati Scientifici Nazionali, ognuno nell'ambito di competenza che delimita le proprie funzioni consultive, definisce, con apposite Delibere, le regole e i flussi dei sub-procedimenti propositivi e consultivi propedeutici al perfezionamento dei provvedimenti che:

a) autorizzano la partecipazione delle Strutture di Ricerca, di singoli gruppi o dell'Ente nel suo insieme, alle iniziative che comportano una significativa esposizione dell'Ente in termini di cofinanziamento, sia materiale che immateriale;

b) stabiliscono i limiti entro i quali la partecipazione alle predette iniziative può essere decisa, autonomamente, dalle Strutture di Ricerca ovvero dai singoli ricercatori o gruppi di ricercatori;

c) stabiliscono i flussi propositivi, consultivi e decisionali che il Consiglio di Amministrazione adotta per approvare le istanze di partecipazione che superano i predetti limiti e che, di norma, comportano:

- una richiesta di parere al Consiglio Scientifico, o laddove ritenuto necessario, a "Referee" esterni all'Ente, per quando riguarda il valore scientifico dell'iniziativa;
- una richiesta di parere ai competenti Comitati Scientifici Nazionali, per quanto riguarda gli interessi della comunità per l'iniziativa;
- una richiesta di parere al Direttore Scientifico e al Collegio dei Direttori, per quanto riguarda la sostenibilità gestionale dell'iniziativa.

L'insieme delle Delibere che disciplinano e/o modificano questa materia costituisce un fascicolo denominato "Disciplina interna della adesione alle grandi iniziative", predisposto e gestito a cura della competente articolazione organizzativa della Presidenza e pubblicato sul Sito Web Istituzionale.

Le "grandi iniziative" disciplinate dal presente articolo possono essere di tre tipi:¹

- 4.a) programmi e progetti di ricerca scientifica, tecnologica o di terza missione di grande rilevanza;
- 4.b) realizzazione, sviluppo e gestione di grandi infrastrutture e/o di strumentazioni scientifiche;
- 4.c) partecipazione delle Strutture di Ricerca al "ruolo facilitante" delle "Unità Tematico Gestionali".

5. Partecipazione autonoma delle Strutture di Ricerca e dei Ricercatori a bandi per la realizzazione di progetti su finanziamenti esterni.

Di norma, i singoli ricercatori, i gruppi di ricerca, o le Strutture di Ricerca partecipano in autonomia, mediante l'attivazione di processi "*bottom-up*", ai bandi emanati da soggetti finanziatori esterni per la realizzazione di progetti di modeste dimensioni, cofinanziando le attività progettuali con proprie risorse o con risorse della Struttura, sia materiali che immateriali, previa autorizzazione del Direttore di Struttura e dandone, comunque, informazione, secondo la tipologia del bando, alla Direzione Scientifica o alla competente articolazione organizzativa della Presidenza.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e sentiti il Direttore Scientifico, il Direttore Generale, il Collegio dei Direttori e i Comitati Scientifici Nazionali, ognuno nell'ambito di competenza che delimita le proprie funzioni consultive, definisce, con apposite Delibere, le regole e i flussi dei sub-procedimenti propositivi e consultivi propedeutici alla approvazione della disciplina della partecipazione, in autonomia, delle Strutture di Ricerca a progetti di modeste dimensioni, mediante il cofinanziamento delle relative attività con proprie risorse, sia materiali che immateriali.

L'insieme delle Delibere che disciplinano e/o modificano questa materia costituisce un fascicolo denominato "*Disciplina interna della partecipazione, in autonomia, delle Strutture di Ricerca a progetti di modeste dimensioni, mediante il cofinanziamento delle relative attività con proprie risorse, sia materiali che immateriali*", predisposto e gestito a cura della competente articolazione organizzativa della Presidenza e pubblicato sul Sito Web Istituzionale.

8. "Budget" per l'accesso alle grandi infrastrutture. I Ricercatori o i Gruppi di Ricercatori che, per accedere all'utilizzo di grandi infrastrutture, sia da terra che dallo spazio, o a database di dati d'archivio hanno bisogno necessariamente di un "*budget*", da utilizzare anche per il reclutamento di personale a contratto o per la copertura finanziaria delle spese che devono sostenere per lo svolgimento delle loro attività di ricerca, possono presentare, anche nel caso in cui le grandi infrastrutture o i database non siano di proprietà o compartecipate dall'Ente, una motivata richiesta al Direttore di Struttura.

Il Direttore di Struttura inoltra la richiesta al Direttore Scientifico, unitamente ad una sua relazione di accompagnamento.

Le eventuali assegnazioni straordinarie di "*budget*" per le finalità innanzi specificate vengono disposte, di norma su base annuale, a seguito di una procedura di selezione, di tipo "*competitivo*", alla quale partecipano tutte le Strutture di Ricerca che hanno inoltrato le richieste.

Le modalità e i criteri di selezione sono preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con propria Delibera, su proposta del Presidente e sentiti il Direttore Scientifico, il Collegio dei Direttori ed i Comitati Scientifici Nazionali, ognuno nell'ambito di competenza che delimita le proprie funzioni consultive.

9. "Budget" per la ricerca libera. Il "*budget*" per la ricerca libera è, di norma, assegnato alle Strutture di Ricerca in sede di approvazione del Bilancio Annuale di Previsione dell'Ente, unitamente al "*budget*" per il funzionamento ordinario, ed è gestito dai Direttori di Struttura, sentiti i Consigli di Struttura.

I Direttori di Struttura possono presentare, in corso d'anno, al Direttore Scientifico una richiesta motivata di integrazione del "*budget*" per la ricerca libera.

Le eventuali assegnazioni straordinarie di "*budget*" per le finalità innanzi specificate vengono disposte, di norma su base annuale, a seguito di una procedura di selezione, di tipo "*competitivo*" o "*a sportello*", alla quale partecipano tutte le Strutture o i Gruppi di Ricerca. Le modalità e i criteri di selezione sono preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con propria Delibera, su proposta del Presidente e sentiti il Direttore Scientifico, il Collegio dei Direttori ed i Comitati Scientifici Nazionali, ognuno nell'ambito di competenza che delimita le proprie funzioni consultive.

Compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio, la Direzione Scientifica potrà disporre anche di un budget per le integrazioni "*a sportello*".

¹ Vedi il ROF per la descrizione specifica delle grandi iniziative 4.a, 4.b e 4.c

Le predette integrazioni non richiedono una selezione competitiva periodica e vengono, quindi, assegnate direttamente dal Direttore Scientifico, sentito il Collegio dei Direttori.

L'insieme delle Delibere che disciplinano e/o modificano questa materia costituisce un fascicolo denominato "*Disciplina interna della assegnazione straordinaria di "budget" per la ricerca libera*", predisposto e gestito a cura della competente articolazione organizzativa della Presidenza e pubblicato sul Sito Web Istituzionale.

11. Rapporti con le Università, gli Enti ed altri soggetti pubblici o privati, sia italiani che stranieri. Le Strutture di Ricerca collaborano con le Università limitrofe, stipulando, in autonomia, convenzioni che disciplinano la partecipazione dei ricercatori alla didattica ed alla supervisione di tesi di laurea e di tesi di dottorato e prevedendo, anche mediante l'utilizzo di risorse disponibili nei loro bilanci, il finanziamento o il cofinanziamento di Borse di Studio per l'accesso e la frequenza ai Corsi di Dottorato di Ricerca, in aggiunta alle Borse di Studio per le medesime finalità che la Direzione Scientifica finanzia mediante appositi bandi di selezione emanati su scala nazionale, nel rispetto delle linee di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione con propria Delibera, su proposta del Presidente.

Le modalità per la predisposizione degli schemi-tipo e gli iter procedurali per la approvazione e l'autorizzazione alla stipula delle convenzioni sono preventivamente definiti dal Consiglio di Amministrazione con propria Delibera, su proposta del Presidente e sentiti il Direttore Scientifico, il Direttore Generale, il Collegio dei Direttori ed i Comitati Scientifici Nazionali, ognuno nell'ambito di competenza che delimita le proprie funzioni consultive. L'insieme delle Delibere che disciplinano e/o modificano questa materia costituisce un fascicolo denominato "*Disciplina interna della stipula di convenzioni con le Università*", predisposto e gestito a cura della competente articolazione organizzativa della Presidenza e pubblicato sul Sito Web Istituzionale.

Le Strutture di Ricerca possono stipulare, autonomamente, accordi non onerosi di qualsiasi tipo con altri soggetti pubblici o privati, sia italiani che stranieri, di pari livello nella gerarchia dell'Istituzione di appartenenza, nel rispetto delle linee generali di indirizzo definite dal Presidente, che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dello Statuto, cura le relazioni istituzionali.

13. Trasferimento tecnologico. Le Strutture di Ricerca concorrono a sviluppare il trasferimento tecnologico sul territorio e a incentivare la creazione di imprese di start-up, di spin-off e di partenariati industriali, lo sviluppo di nuovi strumenti scientifici e il perfezionamento dei relativi brevetti.

Le attività di incentivazione e di coordinamento delle Strutture di Ricerca, dei Ricercatori e dei loro gruppi in materia di trasferimento tecnologico sono svolte dalla Direzione Scientifica, nel rispetto delle linee di indirizzo definite dal Presidente con l'ausilio della competente articolazione organizzativa della Presidenza.

In particolare, le Strutture di Ricerca, i Ricercatori e i loro Gruppi, nel rispetto di quanto previsto dal "*Regolamento Generale per la gestione, la tutela e lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale e per la incentivazione della innovazione*", possono ricevere annualmente, su base competitiva, specifici finanziamenti per lo svolgimento delle attività di trasferimento tecnologico.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e sentiti il Direttore Scientifico, il Direttore Generale, il Collegio dei Direttori e i Comitati Scientifici Nazionali, ognuno nell'ambito di competenza che delimita le proprie funzioni consultive, stabilisce, con propria Delibera, le regole generali e le procedure per la promozione delle predette attività e per la costituzione di imprese di start-up, di spin-off e di partenariati industriali.

L'insieme delle Delibere che disciplinano e/o modificano questa materia costituisce un fascicolo denominato "*Disciplina interna per l'incentivazione delle attività di trasferimento tecnologico*", predisposto e gestito a cura della competente articolazione organizzativa della Presidenza e pubblicato sul Sito Web Istituzionale.

Titolo VI: I RAGGRUPPAMENTI E I COMITATI SCIENTIFICI NAZIONALI

Articolo 27. I Raggruppamenti Scientifici Nazionali

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, dello Statuto, i Raggruppamenti Scientifici Nazionali costituiscono l'ambito scientifico nel quale il personale di ricerca può presentare, discutere e condividere programmi, progetti e attività di ricerca, proposte di utilizzo scientifico e/o tecnologico delle grandi infrastrutture ed altre istanze di interesse per l'Ente.

Pertanto, i Raggruppamenti Scientifici Nazionali rappresentano per la comunità il principale forum tematico di discussione e la possibilità di censire gli interessi scientifici che hanno una valenza generale.

I Raggruppamenti Scientifici Nazionali vengono definiti con procedure e modalità previste e disciplinate dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 21 dello Statuto.

I database di riferimento dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali ed una sintesi delle loro attività vengono pubblicati in apposite pagine del Sito Web Istituzionale, secondo modalità definite dagli stessi Raggruppamenti, di concerto con i Comitati Scientifici Nazionali.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e sentito il Consiglio Scientifico, definisce le regole di presentazione e di valutazione delle proposte di revisione dei predetti Raggruppamenti.

L'insieme delle Delibere che disciplinano e/o modificano questa materia e dei provvedimenti attuativi eventualmente adottati dalla Direzione Scientifica costituiscono un fascicolo denominato "*Disciplina interna per la revisione dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali*", predisposto e gestito a cura della competente articolazione organizzativa della Presidenza e pubblicato sul Sito Web Istituzionale.

Articolo 28. I Comitati Scientifici Nazionali

1. Previsione, costituzione e funzionamento dei Comitati Scientifici Nazionali. I Comitati Scientifici Nazionali sono previsti dall'articolo 21, comma 5, dello Statuto.

La composizione, la durata e la convocazione dei Comitati Scientifici Nazionali sono definiti e disciplinati dai commi 6, 7 e 8 del citato articolo 21.

I Comitati Scientifici Nazionali possono richiedere al Consiglio di Amministrazione l'assegnazione di risorse finanziarie per garantire lo svolgimento delle loro attività istituzionali, per organizzare "*forum*" e per sostenere qualsiasi altra attività che la comunità ritiene comunque utile.

L'insieme delle Delibere che disciplinano e/o modificano questa materia e dei provvedimenti attuativi eventualmente adottati dalla Direzione Scientifica costituiscono un fascicolo denominato "*Disciplina interna per l'assegnazione di budget ai Comitati Scientifici Nazionali*", predisposto e gestito a cura della competente articolazione organizzativa della Presidenza e pubblicato sul Sito Web Istituzionale.

2. Compiti e funzionamento dei Comitati Scientifici Nazionali. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 2, commi 5, 9 e 10, e dall'articolo 20, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del presente Regolamento, le proposte di grandi iniziative, grandi programmi e progetti che impegnerebbero significativamente l'Ente, possono essere presentate al Presidente, che le sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle relative determinazioni, da singoli ricercatori o associati, da gruppi di ricerca o dalle Strutture di Ricerca.

Per istruire correttamente il relativo procedimento, il Presidente acquisisce preventivamente tre pareri distinti e indipendenti, come di seguito specificati:

a) il parere sul valore scientifico dell'iniziativa, che è reso dal Consiglio Scientifico e, laddove ritenuto necessario, anche da "*Referee*" esterni;

b) il parere sull'interesse specifico della comunità, che è reso dai Comitati Scientifici Nazionali;

c) il parere di sostenibilità gestionale, che è reso dal Direttore Scientifico e dal Collegio dei Direttori di Struttura. Ai sensi dell'articolo 21, comma 9, dello Statuto, i Comitati Scientifici Nazionali sono pertanto organismi consultivi del Consiglio di Amministrazione.

Nel rispetto di quanto previsto dal comma 10 dello stesso articolo, i predetti Comitati si riuniscono almeno due volte all'anno per:

a) esprimere pareri e valutazioni, su richiesta del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, in merito alle prospettive di impatto e agli interessi scientifici e tecnologici della comunità, con specifico riguardo a tutte le proposte di ricerca che impegnano significativamente l'Ente, fatta salva la libertà di ricerca;

b) effettuare, su espressa richiesta del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, verifiche periodiche sull'impatto e sull'interesse scientifico e tecnologico della comunità delle attività e dei progetti di ricerca di cui alla precedente lettera a) durante la fase della loro realizzazione.

I Comitati Scientifici Nazionali sottopongono all'esame del Presidente e del Consiglio di Amministrazione i pareri espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Relativamente ai predetti pareri, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 5, ultimo capoverso, del presente Regolamento.

Delle riunioni dei Comitati Scientifici Nazionali vengono redatti appositi verbali, pubblicati, a cura dei Comitati stessi, in apposita Sezione del Sito Web Istituzionale.

L'insieme delle Delibere che disciplinano e/o modificano questa materia e dei provvedimenti eventualmente adottati dal Presidente costituiscono un fascicolo denominato "*Disciplina interna degli atti adottati dai Comitati Scientifici Nazionali*", predisposto e gestito a cura della competente articolazione organizzativa della Presidenza e pubblicato sul Sito Web Istituzionale.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 21, comma 12, dello Statuto, i Comitati Scientifici Nazionali si consultano con la Direzione Scientifica e le sue articolazioni organizzative per discutere i programmi di sviluppo delle grandi

infrastrutture e dei grandi programmi o progetti operativi o in fase di realizzazione, con particolare riguardo all'accesso alle "facility".

I predetti Comitati, di concerto con il Direttore Scientifico, predispongono e aggiornano un fascicolo con tutti gli atti che concorrono a definire la "*Disciplina interna per la regolamentazione dei rapporti fra i Comitati Scientifici Nazionali e la Direzione Scientifica*"

Titolo VII: STRUMENTI OPERATIVI

Articolo 29. Predisposizione del Documento di Visione Strategica (DVS)

Ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del presente Regolamento, Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e sentito il Consiglio Scientifico, il Collegio dei Direttori e i Comitati Scientifici Nazionali, ognuno nell'ambito di competenza che delimita le proprie funzioni consultive, definisce, con propria Delibera, le regole e i flussi dei sub-procedimenti propositivi e consultivi e la tempistica delle fasi procedurali propedeutiche alla approvazione del Documento di Visione Strategica e dei suoi aggiornamenti.

L'insieme delle Delibere che disciplinano e/o modificano questa materia e delle circolari attuative eventualmente emanate dalla Direzione Scientifica costituiscono un fascicolo denominato "*Disciplina interna per la predisposizione del Documento di Visione Strategica*", predisposto e gestito a cura della competente articolazione organizzativa della Presidenza e pubblicato sul Sito Web Istituzionale.

Una volta concluso il procedimento con le modalità definite ai sensi del presente articolo, il Consiglio Scientifico, nel rispetto delle vigenti norme statutarie, sottopone al Presidente la proposta del Documento di Visione Strategica e dei suoi aggiornamenti.

Articolo 30. Predisposizione del Piano Triennale di Attività (PTA)

Ai sensi dell'Art. 2, comma 8, del presente Regolamento, Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e sentito il Consiglio Scientifico, il Collegio dei Direttori e i Comitati Scientifici Nazionali, ognuno nell'ambito di competenza che delimita le proprie funzioni consultive, definisce, con propria Delibera, le regole e i flussi dei sub-procedimenti propositivi e consultivi e la tempistica delle fasi procedurali propedeutiche alla approvazione del Piano Triennale di Attività e dei suoi aggiornamenti.

L'insieme delle Delibere che disciplinano e/o modificano questa materia e delle circolari attuative eventualmente emanate, di intesa tra di loro, dalla Direzione Scientifica e dalla Direzione Generale costituiscono un fascicolo denominato "*Disciplina interna per la predisposizione del Piano Triennale di Attività*", predisposto e gestito a cura della competente articolazione organizzativa della Presidenza e pubblicato sul Sito Web Istituzionale.

Una volta concluso il procedimento con le modalità definite ai sensi del presente articolo, il Direttore Scientifico, di concerto con il Direttore Generale, sottopone al Presidente, nel rispetto delle vigenti norme statutarie, la proposta del Piano Triennale di Attività e dei suoi aggiornamenti.

Articolo 31. Predisposizione e realizzazione di programmi e progetti di ricerca e sviluppo tecnologico

I programmi e i progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico vengono predisposti e realizzati nel rispetto dei naturali processi attivati dal personale tecnologo e di ricerca in forma "*bottom-up*", che sono espressamente previsti dalla Carta Europea dei Ricercatori, nel rispetto di modalità e procedure definite dal combinato disposto degli articoli 2, 5 e 20 del presente Regolamento.

Ai fini della predisposizione e della realizzazione di programmi e progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico, gli Uffici della Direzione Scientifica garantiscono a tutto il personale tecnologo e di ricerca il necessario supporto, anche attraverso l'emanazione di apposite circolari esplicative.

L'insieme delle Delibere che disciplinano e/o modificano questa materia e delle circolari attuative eventualmente emanate dalla Direzione Scientifica costituiscono i fascicoli denominati "*Disciplina interna della adesione alle grandi iniziative*" e "*Disciplina interna della assegnazione di budget aggiuntivi alla comunità per la realizzazione, lo sviluppo e la gestione di grandi programmi o progetti di ricerca scientifica, tecnologica e di terza missione*", previsti, rispettivamente, dai commi 4 e 6 dell'articolo 20 del presente Regolamento, che sono predisposti e gestiti a cura della competente articolazione organizzativa della Presidenza e pubblicati sul Sito Web Istituzionale.